SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) Anno 132° — Numero 181

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 3 agosto 1991 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 29 luglio 1991, n. 236.

Modifica alle disposizioni del testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure, approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088, e successive modificazioni.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. All'articolo 13 del testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure, approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente comma:

«Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Comitato centrale metrico, saranno stabiliti i criteri e le modalità per la effettuazione delle operazioni di verificazione e di legalizzazione degli strumenti metrici mediante idonee metodologie avvalentisi, nel caso della verificazione, dei princìpi statistici oppure, secondo i tipi di strumenti e la valenza tecnica ed organizzativa del produttore, dei princìpi della garanzia della qualità, analoghi a quelli previsti per le corrispondenti operazioni effettuate nell'ambito del controllo metrologico CEE».

Art. 2.

1. L'articolo 22 del testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure, approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 22. — *1.* I misuratori di gas — fatto salvo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 798, e successive modificazioni, concernente l'attuazione della direttiva n. 71/316/CEE — sono soggetti alla verificazione ogni qualvolta siano posti in commercio o riparati o rimossi dal luogo ove agiscono.

2. I fabbricanti, gli aggiustatori e i fornitori dei misuratori di gas, che non ottemperano alla prescrizioni di cui al comma 1, sono puniti con le sanzioni di cui all'articolo 31.

3. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Comitato centrale metrico, sono stabiliti:

a) la validità temporale dei bolli applicati, a seguito di esito positivo della verificazione di cui al comma 1 o di altra equipollente procedura metrologica CEE;

b) le modalità per l'identificazione dell'anno a partire dal quale deve essere calcolato il periodo di validità dei bolli di verificazione, per i misuratori installati dopo la data fissata contestualmente con tali modalità;

c) i criteri e le modalità per l'applicazione graduale della prescrizione sul limite temporale di validità dei bolli apposti sui misuratori già installati alla data di cui alla lettera *b)*, disponendo uno scaglionamento da effettuare in funzione della data di installazione;

d) i criteri e le modalità per la effettuazione delle operazioni di verificazione e di legalizzazione dei misuratori di gas, mediante idonee metodologie avvalentisi, nel caso della verificazione, dei princìpi della garanzia della qualità, analoghi a quelli previsti per le corrispondenti operazioni effettuate nell'ambito del controllo metrologico CEE;

e) ogni altra norma per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, ivi compresa la determinazione — in base al criterio di reciprocità — dei controlli sugli strumenti prodotti nei Paesi appartenenti alla Comunità economica europea e non armonizzati dalla normativa comunitaria, che devono essere conformi alle prescrizioni tecniche adottate in ciascuno dei Paesi di provenienza».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 luglio 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BODRATO, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 1:

— Il testo dell'art. 13 del R.D. n. 7088/1890 (Testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure nel Regno d'Italia), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 13. — Ogni peso o misura nuovo, o ridotto a nuovo, è sottoposto alla prima verificazione innanzi che sia posto in vendita o in uso di commercio.

Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Comitato centrale metrico, saranno stabiliti i criteri e le modalità per la effettuazione delle operazioni di verificazione e di legalizzazione degli strumenti metrici mediante idonee metodologie avvalentisi, nel caso della verificazione, dei principi statistici oppure, secondo i tipi di strumenti e la valenza tecnica ed organizzativa del

produttore, dei principi della garanzia della qualità, analoghi a quelli previsti per le corrispondenti operazioni effettuate nell'ambito del controllo metrologico CEE».

Nota all'art. 2:

Per il titolo del R.D. n. 7088/1890 si veda la precedente nota all'art. 1.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2430):

Presentato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato (BATTAGLIA) il 7 settembre 1990.

Assegnato alla 10ª commissione (Industria), in sede deliberante, il 27 settembre 1990, con pareri della commissione 2ª e della giunta per gli affari delle comunità europee.

Esaminato dalla 10ª commissione il 7 e 13 febbraio 1991 e approvato il 20 febbraio 1991.

Camera dei deputati (atto n. 5476):

Assegnato alla X commissione (Attività produttive), in sede legislativa, il 19 marzo 1991, con pareri della commissione II e della commissione speciale per le politiche comunitarie.

Esaminato dalla X commissione il 3 e 9 luglio 1991 e approvato il 17 luglio 1991.

91G0281

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 1° luglio 1991.

Modificazioni al decreto ministeriale 5 novembre 1984, concernente la percentuale delle disponibilità che gli enti possono detenere presso le aziende di credito.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 720, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 29 ottobre 1984, concernente l'istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto l'art. 3 della predetta legge, che ha modificato ed integrato il primo comma dell'art. 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni ed integrazioni, riducendo dal sei al quattro per cento dell'ammontare delle entrate di competenza la percentuale delle disponibilità che gli enti e gli organismi pubblici possono mantenere a qualunque titolo presso le aziende di credito di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 5 novembre 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 312 del 13 novembre 1984, che detta norme applicative della citata legge n. 720/1984;

Visto il decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 110 del 13 maggio 1991, riguardante: «Provvedimenti urgenti per la finanza pubblica» che, all'art. 16, ha ridotto dal quattro al tre la percentuale dell'ammontare delle entrate di competenza che gli enti e gli organismi pubblici, elencati nella tabella *B* allegata alla citata legge n. 720/1984, possono detenere a qualsiasi titolo presso il sistema bancario;

Considerato che, in relazione alle modifiche apportate dal sopracitato decreto-legge n. 151/1991, si rende necessario procedere alle conseguenti variazioni del decreto ministeriale 5 novembre 1984;

Decreta:

Articolo unico

Le parole «quattro per cento» contenute negli articoli del decreto ministeriale 5 novembre 1984, citato nelle premesse sono sostituite dalle parole «tre per cento».

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° luglio 1991

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti l'11 luglio 1991
Registro n. 24 Tesoro, foglio n. 174

91A3458

DECRETO 9 luglio 1991.

Determinazione dell'importo degli interessi e del capitale da rimborsare sui certificati del Tesoro in euroscudi con godimento 16 luglio 1984 relativamente alla scadenza del 16 luglio 1991.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 210999/66-AU-68 del 23 giugno 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 3 luglio 1984, con cui è stata disposta un'emissione di certificati del Tesoro in ECU con godimento 16 luglio 1984, di durata settennale, al tasso d'interesse annuo dell'11,25%, per l'importo di 700 milioni di ECU;

Visto, in particolare, l'art. 9 del richiamato decreto ministeriale del 23 giugno 1984, con cui, fra l'altro, si dispone che gli importi degli interessi da pagare annualmente sui predetti titoli, nonché del capitale da rimborsare alla scadenza, relativamente alla quota degli stessi circolante all'interno, è determinato con decreto del Ministro del tesoro, in misura pari al valore nominale in ECU convertito in lire italiane sulla base della media

aritmetica dei tassi di cambio lira italiana/ECU, comunicati dall'Ufficio italiano dei cambi, nei primi venti giorni del mese di giugno precedente la scadenza della cedola di interesse o del titolo;

Considerato che occorre determinare gli importi degli interessi da pagare relativamente alla settima cedola, di scadenza 16 luglio 1991, dei predetti certificati del Tesoro in ECU, nonché del capitale da rimborsare alla data medesima;

Visto il proprio decreto n. 311685/66-AU-68 del 16 aprile 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 134 dell'8 giugno 1985, con cui si è provveduto a regolare i rapporti tra Tesoro e Banca d'Italia in ordine al servizio di pagamento dei ripetuti certificati;

Visto, in particolare, il quinto comma dell'art. 1 del predetto decreto del 16 aprile 1985, con cui si stabilisce che, in relazione alla variabilità dell'ammontare dei titoli di che trattasi circolanti all'interno, la Banca d'Italia provvederà a comunicare al Tesoro, entro il mese di giugno di ogni anno, il capitale nominale complessivo dei certificati stessi, sul quale devono essere effettuati i pagamenti in lire;

Visto il telex in data 25 giugno 1991, con cui la Banca d'Italia ha comunicato, tra l'altro, che:

l'importo nominale dei CTE con godimento 16 luglio 1984, attualmente circolanti all'interno, e sui quali deve essere effettuato il pagamento degli interessi relativamente alla settima cedola, di scadenza 16 luglio 1991, nonché il rimborso del valore capitale alla data stessa, è di 388.350.000 ECU;

la media aritmetica dei tassi di cambio lira italiana/ECU, comunicati dall'Ufficio italiano dei cambi e riferentisi ai primi venti giorni del mese di giugno 1991, è di L. 1.527,77 per ogni ECU;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 del decreto ministeriale in data 23 giugno 1984, citato nelle premesse, gli importi per interessi e rimborso capitale da pagare in lire italiane sulla quota attualmente circolante all'interno (pari a nominali 388.350.000 ECU) dei CTE settennali 11,25% con godimento 16 luglio 1984, sono i seguenti:

L. 66.747.316.445 relativamente alla settima cedola d'interesse, di scadenza 16 luglio 1991;

L. 593.309.479.500 per il rimborso della quota capitale, alla medesima data del 16 luglio 1991.

Le suddette spese faranno carico, rispettivamente, ai capitoli 4691 e 9537 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 luglio 1991

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti l'11 luglio 1991
Registro n. 24 Tesoro, foglio n. 175

91A3459

DECRETO 9 luglio 1991.

Determinazione dell'importo degli interessi da corrispondere sui certificati del Tesoro in euroscudi con godimento 25 luglio 1988, relativamente alla terza cedola, di scadenza 25 luglio 1991.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 253159/66-AU-164 del 19 luglio 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 192 del 17 agosto 1988, con cui è stata disposta un'emissione di certificati del Tesoro in ECU con godimento 25 luglio 1988, di durata quinquennale, al tasso d'interesse annuo dell'8,75%, per l'importo di 1.000 milioni di ECU;

Visto, in particolare, l'art. 9 del richiamato decreto ministeriale del 19 luglio 1988, con cui, fra l'altro, si dispone che l'importo degli interessi da pagare annualmente sui predetti titoli, relativamente alla quota degli stessi circolante all'interno, è determinato con decreto del Ministro del tesoro, in misura pari al valore nominale in ECU convertito in lire italiane sulla base della media aritmetica dei tassi di cambio lira italiana/ECU, comunicati dall'Ufficio italiano dei cambi nei primi venti giorni del mese di giugno precedente la scadenza della cedola di interesse;

Considerato che occorre determinare l'importo degli interessi da pagare relativamente alla terza cedola, di scadenza 25 luglio 1991, dei predetti certificati del Tesoro in ECU;

Visto il proprio decreto n. 570523/66-AU-164 del 24 giugno 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 168 del 20 luglio 1989, con cui si è provveduto a regolare i rapporti tra Tesoro e Banca d'Italia in ordine al servizio di pagamento dei ripetuti certificati;

Visto, in particolare, il quinto comma dell'art. 1 del predetto decreto del 24 giugno 1989, con cui si stabilisce che, in relazione alla variabilità dell'ammontare dei titoli di che trattasi circolanti all'interno, la Banca d'Italia provvederà a comunicare al Tesoro, entro il mese di giugno di ogni anno, il capitale nominale complessivo dei certificati stessi, sul quale devono essere effettuati i pagamenti in lire;

Visto il telex in data 25 giugno 1991, con cui la Banca d'Italia ha comunicato, tra l'altro, che:

l'importo nominale dei CTE con godimento 25 luglio 1988, attualmente circolanti all'interno, e sui quali deve essere effettuato il pagamento degli interessi relativamente alla terza cedola, di scadenza 25 luglio 1991, è di 558.000.000 di ECU;

la media aritmetica dei tassi di cambio lira italiana/ECU, comunicati dall'Ufficio italiano dei cambi e riferentisi ai primi venti giorni del mese di giugno 1991, è di L. 1.527,77 per ogni ECU;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 del decreto ministeriale n. 253159/66-AU-164 del 19 luglio 1988, meglio specificato nelle premesse, l'importo degli interessi netti da pagare in lire italiane sulla quota attualmente circolante all'interno (pari a nominali 558.000.000 ECU) dei CTE quinquennali 8,75% con godimento 25 luglio 1988 — relativamente alla terza cedola, di scadenza 25 luglio 1991 — ammonta a L. 65.269.198.970.

La ritenuta fiscale del 12,50% di cui al decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, ammonta a L. 9.324.171.000.

La spesa complessiva di L. 74.593.369.970 farà carico al cap. 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 luglio 1991

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti l'11 luglio 1991
Registro n. 24 Tesoro, foglio n. 177

91A3460

DECRETO 9 luglio 1991.

Determinazione dell'importo degli interessi da corrispondere sui certificati del Tesoro in euroscudi con godimento 22 luglio 1985, relativamente alla sesta cedola, di scadenza 22 luglio 1991.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 316222/66-AU-87 dell'8 luglio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 13 luglio 1985, con cui è stata disposta un'emissione di certificati del Tesoro in ECU con godimento 22 luglio 1985, di durata ottennale, al tasso d'interesse annuo del 9%, per l'importo di 600 milioni di ECU;

Visto, in particolare, l'art. 9 del richiamato decreto ministeriale dell'8 luglio 1985, con cui, fra l'altro, si dispone che l'importo degli interessi da pagare annualmente sui predetti titoli, relativamente alla quota degli stessi circolante all'interno, è determinato con decreto del Ministro del tesoro, in misura pari al valore nominale in ECU convertito in lire italiane sulla base della media aritmetica dei tassi di cambio lira italiana/ECU, comunicati dall'Ufficio italiano dei cambi nei primi venti giorni del mese di giugno precedente la scadenza della cedola di interesse;

Considerato che occorre determinare l'importo degli interessi da pagare relativamente alla sesta cedola, di scadenza 22 luglio 1991, dei predetti certificati del Tesoro in ECU;

Visto il proprio decreto n. 623353/66-AU-87 del 12 giugno 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 26 agosto 1986, con cui si è provveduto a regolare i rapporti tra Tesoro e Banca d'Italia in ordine al servizio di pagamento dei ripetuti certificati;

Visto, in particolare, il quinto comma dell'art. 1 del predetto decreto del 12 giugno 1986, con cui si stabilisce che, in relazione alla variabilità dell'ammontare dei titoli di che trattasi circolanti all'interno, la Banca d'Italia provvederà a comunicare al Tesoro, entro il mese di giugno di ogni anno, il capitale nominale complessivo dei certificati stessi, sul quale devono essere effettuati i pagamenti in lire;

Visto il telex in data 25 giugno 1991, con cui la Banca d'Italia ha comunicato, tra l'altro, che:

l'importo nominale dei CTE con godimento 22 luglio 1985, attualmente circolanti all'interno, e sui quali deve essere effettuato il pagamento degli interessi relativamente alla sesta cedola, di scadenza 22 luglio 1991, è di 401.838.000 ECU;

la media aritmetica dei tassi di cambio lira italiana/ECU, comunicati dall'Ufficio italiano dei cambi e riferentisi ai primi venti giorni del mese di giugno 1991; è di L. 1.527,77 per ogni ECU;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 del decreto ministeriale n. 316222/66-AU-87 dell'8 luglio 1985, meglio specificato nelle premesse, l'importo degli interessi da pagare in lire italiane sulla quota attualmente circolante all'interno (pari a nominali 401.838.000 ECU) dei CTE ottennali 9% con godimento 22 luglio 1985 — relativamente alla sesta cedola, di scadenza 22 luglio 1991 — ammonta a L. 55.252.443.715.

La suddetta spesa farà carico al cap. 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 luglio 1991

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti l'11 luglio 1991
Registro n. 24 Tesoro, foglio n. 176

91A3461

DECRETO 24 luglio 1991.

Determinazione dell'interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatoria.

IL MINISTRO DEL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito nella legge 26 settembre 1981, n. 537, recante norme per il contenimento della spesa previdenziale e l'adeguamento delle contribuzioni, il quale all'art. 13 dispone che l'interesse di differimento e di dilazione per la regolazione rateale dei debiti per i contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria è pari al tasso degli interessi attivi previsti dagli accordi interbancari per i casi di più favorevole trattamento, maggiorato di cinque punti, e sarà determinato con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale con effetto dalla data di emanazione del decreto stesso;

Visto il decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito nella legge 7 dicembre 1989, n. 389, il quale all'art. 2, comma 12, dispone che la maggiorazione di cui al sopramenzionato art. 13 è elevata da 8.50 a 12 punti, con effetto dalla data di pubblicazione del relativo decreto ministeriale;

Considerato che in atto, il «prime rate» applicabile ai crediti in bianco utilizzabili in conto corrente è fissato nella misura del 12.625%;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito nella legge 26 settembre 1981, n. 537 e dell'art. 2, comma 12 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito nella legge 7 dicembre 1989, n. 389, l'interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per i contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria è fissato nella misura del 24.625 per cento a partire dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto.

Roma, 24 luglio 1991

Il Ministro del tesoro
CARLI

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
MARINI

91A3498

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 10 maggio 1991.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio tecnico erariale di Siracusa.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, con la legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Vista la nota dell'ufficio tecnico erariale di Siracusa con la quale si comunicano la causa e il periodo di mancato funzionamento del predetto ufficio;

Ritenuto che il mancato funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi alla seguente causa:

nei giorni dal 17 al 23 dicembre 1990: chiusura cautelativa per evento sismico;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha causato il mancato funzionamento dell'ufficio, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

I GIORNI DAL 17 AL 23 DICEMBRE 1990

Regione Sicilia:

ufficio tecnico erariale di Siracusa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 maggio 1991

Il Ministro: FORMICA

91A3462

DECRETO 30 luglio 1991.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento di alcuni uffici finanziari.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Viste le note con le quali le competenti intendenze di finanza hanno comunicato le cause e il periodo di mancato o irregolare funzionamento dei sottoelencati uffici finanziari e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Ritenuto che l'astensione dal lavoro del personale è da attribuirsi alle seguenti cause:

in data 6 giugno 1991: ufficio provinciale della imposta sul valore aggiunto di Campobasso, a causa della partecipazione all'assemblea congressuale, indetta dalla C.G.I.L., della maggior parte del personale in servizio presso il detto ufficio;

dal 20 al 22 giugno 1991: ufficio del registro di Mistretta, per la disinfestazione dei locali del detto ufficio;

Ritenuto che le suesposte cause devono considerarsi eventi di carattere eccezionale, che hanno determinato il mancato o irregolare funzionamento degli uffici, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici presso i quali si sono verificati gli eventi eccezionali;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto e dell'ufficio del registro sottoindicati è accertato come segue:

IN DATA 6 GIUGNO 1991

Regione Molise:

ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto di Campobasso.

DAL 20 AL 22 GIUGNO 1991

Regione Sicilia:

ufficio del registro di Mistretta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 luglio 1991

Il Ministro: FORMICA

91A3482

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 25 luglio 1991.

Interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nel comune di Massa Marittima in provincia di Grosseto. (Ordinanza n. 2153/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazione, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, concernente gli interventi per dissesti idrogeologici sul territorio nazionale;

Visto l'art. 6, comma 2, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, concernente, tra l'altro, il rifinanziamento del su accennato decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, art. 1, comma 1;

Viste le ordinanze n. 596/FPC/ZA del 3 agosto 1985 e n. 987/FPC/ZA del 20 maggio 1987 rispettivamente pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 13 agosto 1985 e n. 128 del 4 giugno 1987 che, tra l'altro dettano norme in merito all'esclusione dell'istituto della revisione prezzi per tutte le opere che gravano sul fondo della protezione civile;

Vista l'ordinanza 28 gennaio 1988, n. 1348/FPC pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 dell'8 febbraio 1988, che detta norme dirette ad accelerare le procedure dei progetti per l'esecuzione di opere con onere a carico del fondo della protezione civile;

Viste le risultanze dei verbali di sopralluogo datati 13 dicembre 1989 e 16 aprile 1991 dai quali si rileva che il Gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche ha ravvisato che nel comune di Massa Marittima sussiste una situazione di pericolo incombente su parte dell'abitato urbano, dovuto ad un vasto movimento franoso nel quale è particolarmente coinvolta la cattedrale di Massa Marittima ed un muro di contenimento antistante il piazzale della cattedrale;

Vista la nota n. 464/GAB datata 25 febbraio 1991, della prefettura di Grosseto con la quale si rappresenta lo stato di pericolosità del duomo di Massa Marittima nonché la necessità di adottare urgenti provvedimenti per l'incolumità pubblica;

Vista la nota n. 2090/IIIC datata 8 aprile 1991 del Ministero per i beni ambientali con la quale vengono posti in evidenza il preoccupante degrado e la pericolosità, per l'incolumità pubblica, del duomo di Massa Marittima;

Vista la nota dell'11 marzo 1991 della curia vescovile di Massa Marittima con la quale si richiede un finanziamento a fronte di un progetto di restauro strutturale del duomo, per L. 1.785.000.000, nonché per lavori di consolidamento statico per L. 850.000.000;

Considerata l'estrema limitatezza dei fondi disponibili;

Ravvisata la necessità di aderire, anche se parzialmente nell'immediato, alla richiesta al fine di far eseguire le opere necessarie all'eliminazione del più incombente pericolo;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Per le finalità di cui in premessa la sezione distaccata di Grosseto del provveditorato regionale alle opere pubbliche della Toscana è autorizzata all'esecuzione delle opere tese all'eliminazione del pericolo incombente per dissesto idrogeologico limitatamente al consolidamento statico del duomo e muro di sostegno nel comune di Massa Marittima.

Art. 2.

Per l'esecuzione dell'intervento di cui all'art. 1 è posta a disposizione della sezione distaccata di Grosseto del provveditorato regionale alle opere pubbliche della Toscana la somma di L. 850.000.000.

Detto contributo fa capo sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 6, comma 2, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195.

Le liquidazioni saranno effettuate direttamente dal Dipartimento della protezione civile sulla base degli stati di avanzamento lavori e dei certificati di pagamento, vistati dall'ingegnere capo ed inviati con nota del provveditorato regionale alle opere pubbliche della Toscana.

Art. 3.

L'intervento previsto nella presente ordinanza è dichiarato di pubblica utilità, urgente e indifferibile e per la sua attuazione la sezione distaccata di Grosseto può procedere all'affidamento dei lavori mediante trattativa privata previa gara ufficiosa tra non meno di cinque ditte, fatta salva ogni più celere procedura di legge.

L'ente attuatore è impegnato ad effettuare la consegna dei lavori entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza.

Art. 4.

Il Ministro per il coordinamento della protezione civile provvederà alla nomina dei collaudatori il cui onere è a carico del dipartimento della protezione civile nell'ambito della somma posta a disposizione per l'intervento.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 luglio 1991

Il Ministro: CAPRIA

91A3445

ORDINANZA 25 luglio 1991.

Proroga dell'ordinanza n. 2138/FPC del 5 giugno 1991 relativa alle prestazioni straordinarie di lavoro rese dal personale impegnato nelle zone della Sicilia orientale colpite dal sisma del 13 e del 16 dicembre 1990. (Ordinanza n. 2154/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazione, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195;

Vista l'ordinanza n. 2074/FPC del 12 gennaio 1991, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 29 gennaio 1991, con la quale sono stati riconosciuti al personale civile e militare dello Stato, della regione siciliana, delle amministrazioni provinciali di Siracusa, Catania e Ragusa e dei comuni interessati dal sisma, impegnato nelle operazioni di soccorso e assistenza alle popolazioni colpite dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, compensi per prestazioni straordinarie di lavoro nella misura massima corrispondente a centocinquanta ore mensili, con una media pro-capite di centoventi ore mensili per il periodo dal 13 dicembre 1990 al 15 gennaio 1991 e nella misura massima corrispondente e cento ore mensili, con una media pro-capite di ottanta ore mensili per il periodo dal 16 gennaio al 28 febbraio 1991;

Vista l'ordinanza n. 2104/FPC del 14 marzo 1991, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 26 marzo 1991, con la quale è stato prorogato al 15 marzo 1991 il termine per la corresponsione dei compensi per prestazioni straordinarie di lavoro previsti dall'art. 1 dell'ordinanza n. 2074/FPC del 12 gennaio 1991;

Vista l'ordinanza n. 2131/FPC del 29 aprile 1991, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 6 maggio 1991, con la quale è stato prorogato al 30 aprile 1991 il termine per la corresponsione dei compensi per prestazioni straordinarie di lavoro previsti dall'art. 1 dell'ordinanza n. 2104/FPC del 14 marzo 1991, limitatamente ad un contingente di venti unità della prefettura di Siracusa e nella misura massima corrispondente a ottanta ore mensili, con una media pro-capite di sessanta ore mensili;

Vista l'ordinanza n. 2138/FPC del 5 giugno 1991, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 15 giugno 1991, con la quale è stato prorogato al 30 giugno 1991 il termine per la corresponsione dei compensi per prestazioni straordinarie di lavoro limitatamente ad un contingente di dodici unità della prefettura di Siracusa;

Vista la nota n. 2260 Uff. Comm. in data 19 luglio 1991, con la quale il commissario coordinatore per gli interventi nelle zone terremotate della Sicilia orientale ha richiesto di prorogare fino al 30 settembre 1991, limitatamente ad un contingente di dodici unità in servizio presso la prefettura di Siracusa, i compensi per prestazioni straordinarie di lavoro nella misura massima corrispondente a ottanta ore mensili, con una media pro-capite di sessanta ore mensili;

Visto il parere favorevole espresso in merito dal servizio emergenze con nota n. 4956/010 del 19 luglio 1991;

Tenuto conto che sussistono tuttora le esigenze che hanno determinato l'emanazione delle ordinanze sopraindicate, perché nella provincia di Siracusa sono ancora in atto le operazioni connesse agli eventi sismici del 13 e 16 dicembre 1990;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1

Il termine del 30 giugno 1991 di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza n. 2138/FPC del 5 giugno 1991, citata nelle premesse, e prorogato fino al 30 settembre 1991

Art. 2.

All'onere derivante dall'attuazione della presente ordinanza si provvede con le disponibilità del Fondo per la protezione civile accreditate alla prefettura di Siracusa, a valere sugli stanziamenti di cui all'art. 1 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 luglio 1991

Il Ministro: CAPRIA

91A3444

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEI TRASPORTI

Determinazione delle zone soggette a limitazioni circostanti l'aeroporto di Catania Fontanarossa

Giusto quanto previsto dall'art. 715-*ter* della legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta aggiunte e modifiche agli articoli dal 714 al 717 del codice della navigazione, è stata disposta la pubblicazione della mappa relativa alle limitazioni delle costruzioni e degli impianti nelle zone circostanti l'aeroporto di Catania Fontanarossa mediante deposito per sessanta giorni consecutivi a decorrere dal 3 agosto 1991 negli uffici del comune di Catania.

Nel termine prescritto di giorni centoventi da quello del deposito della mappa anzidetta negli uffici comunali, chiunque vi abbia interesse può con atto notificato al Ministro dei trasporti produrre opposizione alla zona soggetta a limitazione che lo riguarda e al decreto ministeriale (previsto dall'art. 714-*bis* del codice della navigazione) in data 12 giugno 1967 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 156 del 24 giugno 1967.

Il presente avviso sostituisce, limitatamente al comune di Catania, il precedente comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 86 del 12 aprile 1991.

91A3435

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla direzione didattica del 12° circolo di Trieste ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto della provincia di Trieste 22 febbraio 1991, prot. n. 3-B/3-7/368 Sett. II, la direzione didattica del 12° circolo di Trieste è stata autorizzata ad accettare la donazione disposta alla Cassa di risparmio di Trieste e consistente in una fotocopiatrice mod. 2201 Gestetner del valore complessivo di L. 2.201.500 in favore della scuola elementare italiana di Bagnoli della Rosandra di San Dorligo della Valle (Trieste) e in un duplicatore Gestetner mod. 4170 AMI di complessive L. 6.069.000 in favore della suddetta direzione didattica.

91A3454

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Elenco degli enti italiani già abilitati di cui alla legge n. 46/1983 in possesso dei requisiti di cui alla direttiva CEE n. 88/378 sulla sicurezza dei giocattoli e alle norme armonizzate CEN serie 45.000.

Nelle more del perfezionamento del recepimento della direttiva CEE n. 88/378 sulla sicurezza dei giocattoli e delle relative procedure di applicazione, dovendo assicurare la fase transitoria di passagio dalla legge n. 46/1983 al sistema comunitario, di intesa con la Commissione CEE vengono di seguito pubblicati i nominativi di quegli organismi italiani che, già abilitati nel quadro della predetta legge n. 46/1983, hanno presentato al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data odierna, documentazione idonea a dimostrare la loro conformità sia ai requisiti previsti nell'allegato III alla direttiva stessa che alle norme armonizzate CEN serie 45.000:

istituto di ricerche e collaudi M. Masini - Rho (Milano);

istituto italiano per il marchio di qualità - Milano (per le sole prove di natura elettrica).

91A3453

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità per gli eventi calamitosi verificatisi nelle regioni Toscana, Umbria e Marche.

Con i decreti ministeriali emanati nelle date appresso indicate è stato dichiarato, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 590/81, l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi riportati a fianco di ciascuna provincia.

Decreto ministeriale n. 91/00407 del 23 luglio 1991.

REGIONE TOSCANA

(per le provvidenze conseguenti ai danni arrecati alle strutture aziendali)

Grosseto: eccesso di neve del 6 febbraio 1991 nel territorio dei comuni di Capalbio, Manciano, Orbetello.

Decreto ministeriale n. 91/00410 del 23 luglio 1991

REGIONE UMBRIA

(per le provvidenze conseguenti ai danni arrecati alle strutture aziendali)

Perugia: gelate dal 6 febbraio 1991 al 10 febbraio 1991 nel territorio dei comuni di Assisi, Bettona, Bevagna, Campello sul Clitunno, Cannara, Castel Ritaldi, Castiglione del Lago, Citerna, Città della Pieve, Città di Castello, Collazzone, Corciano, Deruta, Foligno, Fossato di Vico, Fratta Todina, Giano dell'Umbria, Gualdo Cattaneo, Gualdo Tadino, Lisciano Niccone, Magione, Marsciano, Massa Martana, Monte Castello di Vibio, Monte Santa Maria Tiberina, Montefalco, Montone, Nocera Umbra, Paciano, Panicale, Passignano sul Trasimeno, Perugia, Piegaro, Pietralunga, San Giustino, Spello, Spoleto, Todi, Torgiano, Trevi, Tuoro sul Trasimento, Umbertide, Valfabbrica.

Terni: gelate dal 6 febbraio 1991 al 10 febbraio 1991 nel territorio dei comuni di Acquasparta, Allerona, Alviano, Amelia, Attigliano, Avigliano Umbro, Baschi, Castel Giorgio, Castel Viscardo, Fabro, Ficulle, Giove, Guardea, Lugnano in Teverina, Montecastrilli, Montecchio, Montegabbione, Monteleone d'Orvieto, Orvieto, Parrano, Penna in Teverina, Porano, San Gemini, San Venanzo.

Decreto ministeriale n. 91/00363 del 23 luglio 1991

REGIONE MARCHE

(per le provvidenze conseguenti ai danni arrecati alle strutture aziendali, strutture interaziendali, opere di bonifica)

Ancona: piogge alluvionali dal 12 dicembre 1990 al 14 dicembre 1990 nel territorio dei comuni di Ancona, Arcevia, Camerata Picena, Castelbellino, Castelplanio, Cerreto d'Esi, Cupramontana, Fabriano, Genga, Jesi, Maiolati Spontini, Mergo, Monte Roberto, Rosora, Sassoferrato, Serra San Quirico, Staffolo.

Ascoli Piceno: eccesso di neve dal 1° novembre 1990 al 31 dicembre 1990 nel territorio dei comuni di Amandola, Arquata del Tronto, Bel monte Piceno, Comunanza, Falerone, Montappone, Montefalcone Appennino, Montegiorgio, Montemonaco, Montottone, Palmiano, Ponzano di Fermo, Roccafluvione, Servigliano, Smerillo.

Macerata: eccesso di neve dal 13 dicembre 1990 al 15 dicembre 1990 nel territorio dei comuni di Acquacanina, Apiro, Belforte del Chienti, Bolognola, Caldarola, Camerino, Camporotondo di Fiastrone, Castelraimondo, Castelsantangelo sul Nera, Cessapalombo, Cingoli, Corridonia, Esanatoglia, Fiastra, Fiordimonte, Fiuminata, Gagliole, Gualdo, Matelica, Monte Cavallo, Monte San Martino, Montelupone, Muccia, Penna San Giovanni, Petriolo, Pieve Torina, Pievebovigliana, Pioraco, Poggio San Vicino, Recanati, Ripe San Ginesio, San Ginesio, San Severino Marche, Sant'Angelo in Pontano, Sarnano, Sefro, Serrapetrona, Serravalle di Chienti, Ussita, Visso.

Pesaro: piogge persistenti dal 28 novembre 1990 al 17 dicembre 1990 nel territorio dei comuni di Acqualagna, Apecchio, Auditore, Barchi, Belforte all'Isauro, Borgo Pace, Cagli, Cantiano, Carpegna, Cartoceto, Casteldelci, Colbordolo, Fermignano, Fossombrone, Fratte Rosa, Frontino, Frontone, Isola del Piano, Lunano, Macerata Feltria, Maiolo, Mercatello sul Metauro, Mercatino Conca, Mombaroccio, Monte Cerignone, Montecalvo in Foglia, Monteciccardo, Montecopiolo, Montefelcino, Montegrimano, Montelabbate, Novafeltria, Orciano di Pesaro, Peglio, Pennabilli, Pergola, Petriano, Piagge, Piandimeleto, Pietrarubbia, Piobbico, San Giorgio di Pesaro, San Leo, San Lorenzo in Campo, Sant'Agata Feltria, Sant'Angelo in Lizzola, Sant'Angelo in Vado, Sant'Ippolito, Sassocorvaro, Sassofeltrio, Serra Sant'Abbondio, Serrungarina, Talamello, Tavoleto, Urbania, Urbino.

Le regioni Toscana, Umbria e Marche ai sensi dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, provvederanno alla delimitazione dei territori danneggiati ed alla specificazione del tipo di provvidenze da applicarsi previste dalla legge n. 590 del 15 ottobre 1981, e successive modificazioni ed integrazioni.

91A3433

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità per gli eventi calamitosi verificatisi nelle regioni Piemonte, provincia autonoma di Trento e Friuli-Venezia Giulia.

Con i decreti ministeriali emanati nelle date appresso indicate è stato dichiarato, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 590/81, l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi riportati a fianco di ciascuna provincia.

Decreto ministeriale n. 91/00405 del 23 luglio 1991

REGIONE PIEMONTE

(per le provvidenze conseguenti ai danni arrecati alle strutture interanziendali, opere di bonifica)

Alessandria: piogge alluvionali del 6 agosto 1990, del 7 agosto 1990, del 25 agosto 1990, del 26 agosto 1990 nel territorio dei comuni di Acqui Termi, Alice Bel Colle, Bistagno, Cassine, Castelletto d'Erro, Grognardo, Ricaldone;

piogge alluvionali dal 9 ottobre 1990 al 20 ottobre 1990 nel territorio dei comuni di Acqui Terme, Bistagno, Camagna Monferrato, Carpeneto, Cartosio, Castelletto d'Erro, Castelnuovo Bormida, Conzano, Denice, Derniee, Grognardo, Lerma, Lu, Malvicino, Melazzo, Merana, Mirabello Monferrato, Monleale, Montecchiaro d'Acqui, Morano sul Po, Odalengo Grande, Ponti, Prasco, Ricaldone, Rivalta Bormida, Spigno Monferrato, Trisobbio.

Asti: piogge alluvionali del 6 agosto 1990, del 7 agosto 1990, del 25 agosto 1990, del 26 agosto 1990 nel territorio dei comuni di Agliano, Calosso, Canelli, Colcavagno, Incisa Scapaccino, Moasca, Monastero Bormida, Mongardino, San Damiano d Asti, San Marzano Oliveto;

piogge alluvionali dal 9 ottobre 1990 al 20 ottobre 1990 nel territorio dei comuni di Agliano, Fontanile, Incisa Scapaccino, Rocca d'Arazzo, Rocca Verano, Vinchio.

Cuneo: piogge alluvionali del 6 agosto 1990, del 7 agosto 1990, del 25 agosto 1990, del 26 agosto 1990 nel territorio dei comuni di Albaretto della Torre, Barge, Battifollo, Camo, Canale, Castagnito, Castellinaldo, Castiglione Tinella, Cossano Belbo, Dogliani, Feisoglio, Govone, Lisio, Monbarcaro, Monastero di Vasco, Monasterolo Casotto, Montà, Nucetto, Pamparato, Piobesi d'Alba, Priocca, Rocchetta Belbo, Saliceto, San Benedetto Belbo, San Michele Mondovì, Santo Stefano Belbo, Scagnello, Trezzo Tinella, Vezza d'Alba;

piogge alluvionali dal 9 ottobre 1990 al 20 ottobre 1990 nel territorio dei comuni di Camerana, Neviglie, Somano.

Torino: piogge alluvionali del 6 agosto 1990, del 7 agosto 1990 nel territorio del comune di Castelnuovo Nigra.

Vercelli: piogge alluvionali dal 9 ottobre 1990 al 20 ottobre 1990 nel territorio dei comuni di Caresana, Sagliano Micca, Valduggia, Villarboit.

Decreto ministeriale n. 91/00364 del 23 luglio 1991

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

(per le provvidenze conseguenti ai danni arrecati alle produzioni)

Trento: grandinate del 9 giugno 1990, nel territorio dei comuni di Cembra, Giovo;

grandinate del 13 giugno 1990 nel territorio del comune di Segonzano;

grandinate del 21 giugno 1990 nel territorio dei comuni di Calavino, Padergnone;

grandinate del 1° luglio 1990 nel territorio del comune di Arco;

grandinate del 10 luglio 1990 nel territorio dei comuni di Cavedine, Dro, Lasino, Lomaso;

grandinate del 14 luglio 1990 nel territorio dei comuni di Brione, Lardaro, Praso;

grandinate del 17 luglio 1990 nel territorio dei comuni di Lavis, Trento, Zambana;

grandinate del 12 agosto 1990 nel territorio dei comuni di Calceranica al Lago, Caldonazzo, Vigolo Vattaro;

grandinate del 26 agosto 1990 nel territorio dei comuni di Baselga di Pinè, Fierozzo, Frassilongo, Palù del Fersina, Sant'Orsola.

Decreto ministeriale n. 91/00406 del 23 luglio 1991

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

(per le provvidenze conseguenti ai danni arrecati alle strutture aziendali)

Gorizia: gelate dal 27 gennaio 1991 al 10 febbraio 1991 nel territorio del comune di Grado.

Le regioni Piemonte, provincia autonoma di Trento e Friuli-Venezia Giulia ai sensi dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, provvederanno alla delimitazione dei territori danneggiati ed alla specificazione del tipo di provvidenze da applicarsi previste dalla legge n. 590 del 15 ottobre 1981, e successive modificazioni ed integrazioni.

91A3434

MINISTERO DEL TESORO

N. 146

Corso dei cambi del 29 luglio 1991 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1304,500	1304,500	1304 —	1304,500	1304,500	1304,500	1304,500	1304,500	1304,500	1304.50
E.C.U.	1532,150	1532,150	1532,50	1532,150	1532,150	1532,150	1532,200	1532,150	1532.150	1532.17
Marco tedesco	746,600	746,600	747,25	746,600	746,600	746,600	746.560	746,600	746,600	746.60
Franco francese	219,520	219,520	220 —	219,520	219,520	219,520	219,540	219.520	219.520	219.52
Lira sterlina	2194,200	2194,200	2192 —	2194,200	2194,200	2194,200	2193,800	2194,200	2194.200	2194.20
Fiorino olandese	662,440	662,440	672,50	662,440	662,440	662,440	662,440	662,440	662,440	662,44
Franco belga	36,242	36,242	36,24	36,242	36,242	36,242	36,244	36,242	36,242	36.24
Peseta spagnola	11,941	11,941	11,94	11,941	11,941	11,941	11,942	11,941	11,941	11,94
Corona danese	193,050	193,050	193,50	193,050	193,050	193,050	193,060	193,050	193,050	193,05
Lira irlandese	1996,200	1996,200	1994 -	1996,200	1996,200	1996,200	1996,500	1996,200	1996,200	—
Dracma greca	6,788	6,788	6,79	6,788	6,788	6,788	6.800	6,788	6,788	—
Escudo portoghese	8,711	8,711	8,72	8,711	8,711	8,711	8,715	8,711	8,711	8,71
Dollaro canadese	1136,650	1136,650	1137 —	1136,650	1136,650	1136,650	1136,250	1136,650	1136,650	1136,45
Yen giapponese	9,466	9,466	9,50	9,466	9,466	9,466	9,470	9,466	9,466	9,46
Franco svizzero	854,720	854,720	855 —	854,720	854,720	854,720	854,040	854,720	854,720	854,72
Scellino austriaco	106,166	106,166	106,05	106,166	106,166	106,166	106,170	106,166	106,166	106,15
Corona norvegese	191,310	191,310	191,25	191,310	191,310	191,310	191,440	191,310	191,310	191,37
Corona svedese	206,090	206,090	205,80	206,090	206,090	206,090	206.010	206,090	206,090	206.05
Marco finlandese	310,080	310,080	309,50	310,080	310,080	310,080	310,060	310,080	310,080	—
Dollaro australiano	1014,700	1014,700	1014 —	1014,700	1014,700	1014,700	1015,200	1014,700	1014,700	1014,95

Media dei titoli del 29 luglio 1991

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	66,050
Redimibile 10% (Edilizia scolastica) 1977-92	96,725
» 12% (Beni Esteri 1980)	101,250
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	98,350
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	85,375
» » » 21- 4-1987/94	85,275
» » C.T.O. 12,50% 1- 6-1989/95	100,025
» » » 12,50% 19- 6-1989/95	100,050
» » » 12,50% 18- 7-1989/95	100,100
» » » 12,50% 16- 8-1989/95	100,100
» » » 12,50% 20- 9-1989/95	100,025
» » » 12,50% 19-10-1989/95	99,950
» » » 12,50% 20-11-1989/95	99,950
» » » 12,50% 18-12-1989/95	100,025
» » » 12,50% 17- 1-1990/96	99,775
» » » 12,50% 19- 2-1990/96	99,600
» » » 12,50% 16- 5-1990/96	99,550
» » » 12,50% 15- 6-1990/96	99,525
» » » 12,50% 19- 9-1990/96	99,425
» » » 12,50% 20-11-1990/96	99,400
» » » 10,25% 1-12-1988/96	97,375
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	99,750
» » » 10% 18- 4-1987/92	99,200
Certificati di credito del Tesoro 9.50% 19- 5-1987/92	99.675
» » » 8.75% 18- 6-1987/93	99.050
» » » 8,75% 17- 7-1987.93	95.675
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	98,750
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	94,875
» » » 13.95% 1- 1-1990/94	113.250
» » » 13.95% 1- 1-1990/94 II	102,100
» » » TR 2,5% 1983/93	98.325
» » » Ind. 1- 8-1984/91	99.925
» » » » 1- 9-1984/91	100.050
» » » » 1-10-1984/91	100.175
» » » » 1-11-1984/91	100.125
» » » » 1-12-1984/91	100,200
» » » » 1- 1-1985/92	100.100
» » » » 1- 2-1985/92	100.225
» » » » 18- 4-1986/92	100,675
» » » » 19- 5-1986/92	100.500
» » » » 20- 7 1987/92	100.250
» » » » 19- 8-1987/92	100,300
» » » » 1-11-1987/92	100.225
» » » » 1-12-1987/92	100,275
» » » » 1- 1-1988/93	100.050

Titolo				Scadenza	Prezzo
Certificati di credito	del Tesoro	Ind.		1- 2-1988/93. . . .	100 —
»	»	»	»	1- 3-1988/93. . . .	99,975
»	»	»	»	1- 4-1988/93. . . .	100,075
»	»	»	»	1- 5-1988/93. . . .	100,450
»	»	»	»	1- 6-1988/93. . . .	100,350
»	»	»	»	18- 6-1986/93. . . .	100,025
»	»	»	»	1- 7-1988/93. . . .	100,675
»	»	»	»	17- 7-1986/93. . . .	99,775
»	»	»	»	1- 8-1988/93. . . .	100,775
»	»	»	»	19- 8-1986/93. . . .	99,350
»	»	»	»	1- 9-1988/93. . . .	100,225
»	»	»	»	18- 9-1986/93. . . .	99,175
»	»	»	»	1-10-1988/93. . . .	100.200
»	»	»	»	20-10-1986/93. . . .	99,375
»	»	»	»	1-11-1988/93. . . .	100,450
»	»	»	»	18-11-1987/93. . . .	99,500
»	»	»	»	19-12-1986/93. . . .	99,725
»	»	»	»	1- 1-1989/94. . . .	100,100
»	»	»	»	1- 2-1989/94. . . .	100,175
»	»	»	»	1- 3-1989/94. . . .	100,100
»	»	»	»	15- 3-1989/94. . . .	100,175
»	»	»	»	1- 4-1989/94. . . .	100,175
»	»	»	»	1- 9-1988/94. . . .	99,725
»	»	»	»	1-10-1987/94. . . .	99,050
»	»	»	»	1-11-1989/94. . . .	99,725
»	»	»	»	1- 1-1990/95. . . .	99,375
»	»	»	»	1- 2-1985/95. . . .	99,975
»	»	»	»	1- 3-1985/95. . . .	98.675
»	»	»	»	1- 3-1990/95. . . .	99,025
»	»	»	»	1- 4-1985/95. . . .	98,775
»	»	»	»	1- 5-1985/95. . . .	98,650
»	»	»	»	1- 5-1990/95. . . .	99,275
»	»	»	»	1- 6-1985/95. . . .	98,325
»	»	»	»	1- 7-1985/95. . . .	99,350
»	»	»	»	1- 7-1990/95. . . .	99,125
»	»	»	»	1- 8-1985/95. . . .	98,900
»	»	»	»	1- 9-1985/95. . . .	98,300
»	»	»	»	1- 9-1990/95. . . .	98,950
»	»	»	»	1-10-1985/95. . . .	98.500
»	»	»	»	1-10-1990/95. . . .	99,125
»	»	»	»	1-11-1985/95. . . .	98,925
»	»	»	»	1-11-1990/95. . . .	99.225
»	»	»	»	1-12-1985/95. . . .	99,025
»	»	»	»	1-12-1990/95. . . .	99,300
»	»	»	»	1- 1-1986/96. . . .	98,75
»	»	»	»	1- 1-1986/96 II . .	100,900
»	»	»	»	1- 2-1986/96. . . .	98.980
»	»	»	»	1- 3-1986/96. . . .	99,425
»	»	»	»	1- 4-1986/96. . . .	99,550
»	»	»	»	1- 5-1986/96. . . .	99,425
»	»	»	»	1- 6-1986/96. . . .	99,150
»	»	»	»	1- 7-1986/96. . . .	99,075
»	»	»	»	1- 8-1986/96. . . .	98,325
»	»	»	»	1- 9-1986/96. . . .	98,300
»	»	»	»	1-10-1986/96. . . .	97,450
»	»	»	»	1-11-1986/96. . . .	97,350
»	»	»	»	1-12-1986/96. . . .	97,750
»	»	»	»	1- 1-1987/97. . . .	97,650
»	»	»	»	1- 2-1987/97. . . .	97,600
»	»	»	»	18- 2-1987/97. . . .	97,575
»	»	»	»	1- 3-1987/97. . . .	97,825
»	»	»	»	1- 4-1987/97. . . .	97.925
»	»	»	»	1- 5-1987/97. . . .	98,075
»	»	»	»	1- 6-1987/97. . . .	98.225
»	»	»	»	1- 7-1987/97. . . .	98,275
»	»	»	»	1- 8-1987/97. . . .	98,275
»	»	»	»	1- 9-1987/97. . . .	98.100

Titolo			Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni	Tesoro	Pol.	11,50%	1-11-1991.	99 —
»	»	»	11,50%	21-12-1991.	100 —
»	»	»	9,25%	1- 1-1992.	99:100
»	»	»	9,25%	1- 2-1992.	99 —
»	»	»	11,00%	1- 2-1992.	99,375
»	»	»	9,15%	1- 3-1992.	98,675
»	»	»	12,50%	17- 3-1992.	99,775
»	»	»	9,15%	1- 4-1992.	98,525
»	»	»	11,00%	1- 4-1992.	99,075
»	»	»	12,50%	1- 4-1992.	99,875
»	»	»	12,50%	1- 4-1990/92	99 —
»	»	»	12,50%	18- 4-1992.	99.850
»	»	»	9,15%	1- 5-1992.	98.425
»	»	»	11,00%	1- 5-1992.	98.825
»	»	»	12,50%	1- 5-1992.	99.900
»	»	»	12,50%	17- 5-1992.	99.875
»	»	»	9,15%	1- 6-1992.	98,425
»	»	»	10,50%	1- 7-1992.	99,975
»	»	»	11,50%	1- 7-1992.	99,700
»	»	»	11,50%	1- 8-1992.	99,925
»	»	»	12,50%	1- 9-1992.	100,025
»	»	»	12,50%	1-10-1992.	100.175
»	»	»	12,50%	1- 2-1993.	100,020
»	»	»	12,50%	1- 7-1993.	99.850
»	»	»	12,50%	1- 8-1993.	99,650
»	»	»	12,50%	1- 9-1993.	99.325
»	»	»	12,50%	1-10-1993.	99.475
»	»	»	12,50%	1-11-1993.	99,300
»	»	»	12,50%	1-11-1993 Q	99.275
»	»	»	12,50%	17-11-1993.	99,350
»	»	»	12,50%	1-12-1993.	99,325
»	»	»	12,50%	1- 1-1989/94	99,375
»	»	»	12,50%	1- 1-1990/94	99,125
»	»	»	12,50%	1- 2-1990/94	99,425
»	»	»	12,50%	1- 3-1990/94	98,850
»	»	»	12,50%	1- 5-1990/94	98.825
»	»	»	12,50%	1- 6-1990/94	98.900
»	»	»	12,50%	1- 7-1990/94	98,850
»	»	»	12,50%	1- 9-1990/94	98,625
»	»	»	12,50%	1-11-1990/94	98,750
»	»	»	12,50%	1- 6-1990/97	98,250
»	»	»	12,50%	16- 6-1990/97	98.050
»	»	»	12,50%	1-11-1990/97	97,825

Titolo				Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati	credito	Tesoro	E.C.U.	21- 9-1987/91	8,75% .	99,750
»	»	»	»	21- 3-1988/92	8,50% .	98.950
»	»	»	»	26- 4-1988/92	8,50% .	98.550
»	»	»	»	25- 5-1988/92	8,50% .	98.550
»	»	»	»	22-11-1984/92	10,50% .	102.050
»	»	»	»	22- 2-1985/93	9,60% .	99,475
»	»	»	»	15- 4-1985/93	9,75% .	100,650
»	»	»	»	22- 7-1985/93	9,00% .	100,350
»	»	»	»	25- 7-1988/93	8,75% .	98.050
»	»	»	»	28- 9-1988/93	8,75% .	95.550
»	»	»	»	26-10-1988/93	8,65% .	95.600
»	»	»	»	22-11-1985/93	8,75% .	98,125
»	»	»	»	28-11-1988/93	8,50% .	94.075
»	»	»	»	28-12-1988/93	8,75% .	95.850
»	»	»	»	21- 2-1986/94	8,75% .	98,225
»	»	»	»	25- 3-1987/94	7,75% .	94.150
»	»	»	»	19- 4-1989/94	9,90% .	99,600
»	»	»	»	26- 5-1986/94	6.90% .	94.300
»	»	»	»	26- 7-1989/94	9,65% .	102.550
»	»	»	»	30- 8-1989/94	9,65% .	98,975
»	»	»	»	26-10-1989/94	10,15% .	99,025
»	»	»	»	22-11-1989/94	10,70% .	100.775
»	»	»	»	24- 1-1990/95	11,15% .	100,050
»	»	»	»	27- 3-1990/95	12,00% .	100.525
»	»	»	»	24- 5-1989/95	9,90% .	99,550
»	»	»	»	29- 5-1990/95	11,50% .	104.575

Il contabile del portafoglio dello Stato: ANGELA MARIA STORACI

91M29071

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione per la ricerca sulla migrazione e sulla integrazione delle tecnologie, in Roma.

Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13, datato 15 febbraio 1991, registrato alla Corte dei conti il 10 giugno 1991, registro n. 7 Università, foglio n. 302, alla «Fondazione per la ricerca sulla migrazione e sulla integrazione delle tecnologie», con sede in Roma, via Giovanni Gemelli Careri n. 11, è stato concesso il riconoscimento giuridico.

Contestualmente è stato approvato il relativo statuto composto di sedici articoli, debitamente vistato dal Ministro preposto al riconoscimento di cui all'art. 2 della citata legge n. 13/1991.

91A3452

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Provvedimenti concernenti società cooperative

Con deliberazione della giunta regionale n. 2961 del 26 giugno 1991 il dott. Luigi Jannaccone, con studio in Udine, via Tullio, 13, è stato nominato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545 del codice civile, liquidatore della società «Cooperativa proletaria di consumo di Pertegada di Latisana - Società cooperativa a r.l.», con sede in Pertegada di Latisana, in sostituzione dei liquidatori signori Neri Gabriele, deceduto, Celeghin Gelindo e Urban Gianni, causa l'eccessivo ritardo nello svolgimento della liquidazione ordinaria della citata cooperativa, in scioglimento ex art. 2448 del codice civile.

Con deliberazione della giunta regionale n. 2959 del 26 giugno 1991 il dott. Andrea Bonfini, con studio in Udine, via Brenari, 29, è stato nominato commissario liquidatore dell'Intercoop AGCI - Consorzio nazionale fra cooperative di produzione e lavoro aderenti all'AGCI - Soc. coop. a r.l.», con sede in Udine, in sostituzione dell'avv. Aurelio Bossi, deceduto.

Con deliberazione n. 2960 del 26 giugno 1991 la giunta regionale ha nominato il dott. Paolo Fabris, con studio in Spilimbergo, via Santorini, 34, commissario liquidatore del «Panificio cooperativo rurale di Forgaria del Friuli - Soc. coop. a r.l.», con sede in Forgaria del Friuli, costituita il 16 gennaio 1938, per rogito notaio dott. Giacomo del Bianco di Spilimbergo, in scioglimento ex art. 2544 del codice civile, in sostituzione del dott. Cesare Benedetto Massenzi che non ha potuto accettare l'incarico per ragioni di indisponibilità.

91A3437

REGIONE VALLE D'AOSTA

Varianti ai piani regolatori generali dei comuni di Champorcher e Saint-Christophe

Con deliberazione della giunta regionale n. 5790 del 21 giugno 1991 controllata senza rilievi dalla commissione di coordinamento, è stata approvata la variante n. 4 al vigente piano regolatore generale del comune di Champorcher, adottata con deliberazione consiliare n. 219 del 21 dicembre 1989.

Copia di detta deliberazione e copia della variante, munite del visto di conformità all'originale, saranno depositate negli uffici comunali a libera visione del pubblico per tutta la durata di validità del piano.

Con deliberazione della giunta regionale n. 5407 del 10 giugno 1991 controllata senza rilievi dalla commissione di coordinamento, è stata approvata la variante n. 4 al vigente piano regolatore generale del comune di Saint-Christophe, adottata con deliberazione consiliare n. 123 dell'8 agosto 1990.

Copia di detta deliberazione e copia della variante, munite del visto di conformità all'originale, saranno depositate negli uffici comunali a libera visione del pubblico per tutta la durata di validità del piano.

91A3438

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
Libreria UNIVERSITARIA
Piazza V. Rivera, 6

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S.a.s
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l
Via Matteotti, 36/B

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria TARANTOLA
Via Matteotti, 37

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Di E.M Libreria giuridica
c/o Palazzo di Giustizia
Viale Elena, 1

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
Libreria POLICARO
Via Mille, 16

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
SO.CE.DI. S.r.l.
Via Roma, 80

◇ **VERCELLI**
Libreria LA LIBRERIA
Corso Libertà, 46

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S F
Piazza V. E. Orlando, 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C. S n.c.
Corso Amedeo, 23/27

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MONTEMILIUS
Viale Conseil des Commis, 28

VENETO

◇ **BELLUNO**
Cartolibreria BELLUNESE
di Baldan Michela
Via Loreto, 22

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1991

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1991 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1991

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L. 315.000
- semestrale	L. 170.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L. 56.000
- semestrale	L. 40.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee

- annuale	L. 175.000
- semestrale	L. 95.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L. 56.000
- semestrale	L. 40.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L. 175.000
- semestrale	L. 95.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L. 600.000
- semestrale	L. 330.000

Tipo G - Abbonamento cumulativo al tipo F e alla Gazzetta Ufficiale parte II.

- annuale	L. 800.000

Tipo H - Abbonamento cumulativo al tipo A e alla Gazzetta Ufficiale parte II:

- annuale	L. 530.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 70.000**, *si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1991.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L. 2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 110.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 70.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1991
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 280.000
Abbonamento semestrale	L. 170.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

L. 1.200